



UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA

Senorbi-Gesico-Guamaggiore-Guasila-Ortacesus-Suelli-Selegas-Siurgus Donigala-Pimentel

Provincia di Cagliari

Via Campiooi n°5, 09040 Seniorbi - Tel. 070.9829040 – Fax 070.9809429 – C. F.: 92121000928.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Procedura negoziata, senza bando, per l'affidamento dei lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E STRADE IN AGRO DI GUAMAGGIORE”.

CODICE CIG 9674919BB8 - CODICE CUP J97H20000900001

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA GARA

CUP J97H20000900001- CIG 9674919BB8

Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni della Trexenta, via Campiooi n. 16, 09040 Seniorbi (Ca)
www.unionecomunitrexenta.ca.it – protocollotrexenta@pec.it

Procedura di affidamento: Procedura Negoziata.

Tipologia: Appalto pubblico di lavori – cat. prevalente OG03 – cat. subappaltabili/scorporabili OS21.

Oggetto dell'appalto: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E STRADE IN AGRO DI GUAMAGGIORE”.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

Modalità di determinazione del corrispettivo: Interamente a misura.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: € 349.286,08 di cui € 8.519,17 per oneri della sicurezza.

Data e ora di scadenza di presentazione delle offerte: il giorno 21.03.2023 alle ore 12:00.

Responsabile del procedimento: Geom. Piero angelo Littera;

Reperibilità documentazione gara d'appalto: Il presente documento, unitamente alla restante documentazione di gara, è in pubblicazione sui siti Internet.

<http://www.comune.guamaggiore.ca.it>

www.unionecomunitrexenta.ca.it

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1 Premesse, inquadramento generale e definizioni
- 1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara
- 1.3 Avcpass
- 1.4 Richieste di chiarimenti
- 1.5 Comunicazioni
- 1.6 Soggetti ammessi

1.7 Vincolatività dell'offerta

2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO:

2.1 Oggetto, tempo utile per iniziare e ultimazione lavori, importi a base di gara, categorie di lavori, fonti di finanziamento dell'opera pubblica, modalità di determinazione dei corrispettivi, vincoli esecutivi, suddivisione in lotti.

2.2 Sopralluogo

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

4.1 Requisiti di idoneità professionale

4.2 Requisiti di qualificazione

4.3 Indicazioni per i concorrenti costituiti da più soggetti e per i consorzi.

4.4 Avvalimento

5. SUBAPPALTO

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

7. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA E GARANZIA DEFINITIVA

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

9. ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

10.1 Invio e modalità di presentazione delle offerte

10.2 Contenuto della busta A – documentazione amministrativa

10.3 Contenuto della busta B – offerta economica

11. PROCEDURA DI GARA

12. CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

13. FASI ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PREMESSE, INQUADRAMENTO GENERALE E DEFINIZIONI

L'Unione Comuni Trexenta, tramite la Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di Guamaggiore, in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. **225** del **24.11.2022** e n. **282** del **16.12.2022** di approvazione del progetto esecutivo, della determina a contrarre, n. **228** del **20.12.2022**, nonché della determina del Responsabile del Procedimento Geom. Piero Angelo Littera, n. **02** del **21.12.2022** Registro Generale n. **388** della Centrale Unica di Committenza, presso l'Unione Comuni Trexenta, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – in seguito “Codice”, indice una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera c) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato e integrato dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito nella legge 11.09.2020 n. 120 e dell'art. 51 c. 1 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29.07.2021 n. 108, finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di **“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E STRADE IN AGRO DI GUAMAGGIORE.**

La zona oggetto di intervento è ubicata nella parte nord dell'abitato in agro di Guamaggiore.

Il progetto dell'opera è stato validato dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del Codice in data **16.12.2022**.

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito alla procedura negoziata di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione nonché le altre informazioni relative all'appalto per l'affidamento degli interventi in oggetto.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare di gara si intendono:

- per «**Codice**» il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
- per «**procedura negoziata**», la procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto (art. 3 lett. ttt del Codice);
- per «**appalti pubblici di lavori**», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici (art. 3 lett. II del Codice);
- per «**lavori**», le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere (allegato I del Codice);
- per «**Stazione Appaltante**», Centrale Unica di Committenza;
- per «**operatore economico**», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- per «**offerente**», l'operatore economico che ha presentato un'offerta (art. 3 lett. cc del Codice);
- per «**microimprese**», piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 3 lett. aa del Codice);
- per «**categoria prevalente**», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara (art. 3 lett. oo-bis del Codice);

- per «**categoria scorporabile**», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89 comma 11 del Codice (art. 3 lett. oo-ter del Codice);
- per «**appalto a corpo**», il contratto in cui il corrispettivo si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto (art. 3 lett. dddd del Codice);
- per «**DGUE**», il documento di gara unico europeo, redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 174 del 27.07.2016;
- per «**Anac**», l'Autorità nazionale anticorruzione che esercita le funzioni in materia di vigilanza e di regolazione degli appalti pubblici e nella quale è confluita, in base all'art. 19 del d.l. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Avcp; in relazione al presente disciplinare di gara, tutti i riferimenti all'Avcp debbono intendersi relativi ad atti, oggi vigenti, emanati dall'Avcp prima della sua sostituzione con l'Anac;
- per «**Regolamento**», il Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di cui continuano ad applicarsi, in via transitoria fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del Codice, gli articoli: da 14 a 43 (contenuti della progettazione), da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA), da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità), da 215 a 238 (collaudo);
- per «**contratto**», l'atto negoziale con cui saranno formalizzati i rapporti tra Stazione Appaltante e l'operatore economico individuato quale esecutore dei lavori;
- per «**subappalto**», qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento del contratto da affidare (art. 105, comma 2 del Codice).

1.2 MODALITA' DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente della stazione appaltante nella Piattaforma Cat Sardegna e sui siti <http://www.comune.guamaggiore.ca.it/> - www.unionecomunitrexenta.ca.it

La documentazione di gara comprende gli elaborati che compongono il progetto esecutivo e i seguenti documenti approvati con la determinazione a contrattare citata nelle premesse:

- il verbale di validazione del progetto, emesso, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, dal Responsabile del procedimento, in data **16.12.2022**;
- la lettera di invito;
- il presente disciplinare di gara con i relativi modelli allegati;
- Modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello Allegato 2 - Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 174 del 27.07.2016;
- Modello Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice);
- Modello Allegato 3 – Altre dichiarazioni;
- Modello Allegato 4 – (eventuale in caso di avvalimento) Ulteriore dichiarazione dell'ausiliario;
- Modello Allegato 5 – Offerta economica, oneri per la sicurezza aziendale e costo della manodopera;
- Modello Allegato 6 – Patto di integrità.

1.3 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il Codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'Avcp n. 111 del 20.12.2012 così come

modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

1.4 RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative sulla disciplina di gara e sulle modalità di compilazione dei documenti allegati al presente disciplinare (modelli di dichiarazione), è possibile ottenere chiarimenti di natura giuridica ed amministrativa sul disciplinare di gara a mezzo comunicazioni nella piattaforma Cat Sardegna o inviando pec al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.guamaggiore@serviziopostacert.it entro il **20.03.2023** ore **12.00**. Non saranno fornite risposte a richieste di chiarimenti pervenute successivamente al suddetto termine. Le risposte saranno fornite di regola entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di chiarimento.

È possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica sul progetto dell'opera contattando il referente (geom. Piero Angelo Littera e/o Geom. Federica Anolfo) al seguente numero di telefono 070 – 985904 – interno 4.

1.5 COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni che la Stazione Appaltante dovrà inviare agli operatori economici si intenderanno validamente effettuate qualora inviate tramite Piattaforma Cat Sardegna o PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE o a quello risultante nel certificato della CCIAA competente oppure, qualora inviate tramite fax, al numero indicato dallo stesso concorrente nell'istanza di partecipazione alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.6 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 3, comma 1, lettera p), del Codice e di cui all'art 45, comma 1, dello stesso Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successive articoli e paragrafi. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà integralmente l'art. 48 del Codice sia per la procedura di affidamento sia per la fase esecutiva del contratto.

1.7 VINCOLATIVITA' DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. 50/2016, gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte stesse stabilito nel presente disciplinare di gara.

2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

2.1 Oggetto dell'appalto, tempo utile per ultimare i lavori, importi a base di gara, categorie di lavori, fonti di finanziamento dell'opera pubblica, modalità di determinazione dei corrispettivi, vincoli esecutivi, suddivisione in lotti.

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la **“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E STRADE IN AGRO DI GUAMAGGIORE”**. Le opere avranno luogo in Agro di Guamaggiore a Nord dell'abitato;

TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 Capitolato speciale di appalto).

IMPORTI A BASE DI GARA

L'importo complessivo stimato dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza di cui al d.lgs. 81/08, IVA esclusa, ammonta ad € **349.286,08** di cui € **8.519,17** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA e oneri per la sicurezza esclusi), ammonta ad € **340.766,91**. Il costo della manodopera, così come previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice, ammonta a complessivi € **80265,84** pari al **23,554%**.

CATEGORIE DI LAVORAZIONI

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara			
				prevalente o scorporabile	Qualif. obblig.	Subappaltabile (si/no)	
Strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee funicolari	OG3	€ 199.358,40	58,503%	Prevalente	SI	SI	Art. 105 D.Lgs. 50/2016 e smi
Opere strutturali speciali	OS21	€ 141.408,51	41,497%	Scorporabile	NO	SI	Art. 105 D.Lgs. 50/2016 e smi
Importo totale dei lavori (escluso oneri per sicurezza)		€ 340.766,91	100,00 %				

In relazione ai requisiti richiesti per la partecipazione alla precedente procedura si rimanda al successivo paragrafo 4.1.2

FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA

L'opera pubblica, dell'importo complessivo di € **550.000,00** è finanziata con fondi del Ministro dell'Interno del 08.11.2021 – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale. PNRR Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il contratto sarà stipulato a misura. Le modalità di pagamento sono previste nel Capitolato speciale di appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

VINCOLI ESECUTIVI

L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art. 32 comma 9 del Codice qualora applicabile, ai sensi del successivo comma 10 dello stesso articolo.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti;

2.2 SOPRALLUOGO

È in facoltà dei concorrenti effettuare un sopralluogo nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, previo appuntamento con l'ufficio Tecnico comunale. Parimenti non è richiesta per la partecipazione alla gara specifica attestazione di avvenuto sopralluogo.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a. Non è ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti nei confronti dei quali:

- sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, con le precisazioni contenute nel Comunicato dell'8.11.2017 del Presidente dell'Anac in relazione all'ambito soggettivo di applicazione del medesimo articolo 80;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
- sussistano, ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

b. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

c. Non è ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti nei confronti dei quali sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo).

d. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

e. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dei lavori dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Anche ai consorziati indicati dai suddetti consorzi per l'esecuzione dei lavori si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione, i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura. In applicazione della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno prese in considerazione.

f. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà integralmente, sia per la procedura di affidamento che successivamente per la fase esecutiva del contratto, l'art. 48 del Codice.

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

4.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (art. 84 del Codice)

- a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3: Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG3 e classifica I.
- b) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS21: Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS21 e classifica I.

OPPURE

- ☐ Possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 in misura non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria:
€ 141.408,51 OS21.

OPPURE

- ☐ Ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO tramite impresa ausiliaria in possesso di:
- Attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG3 classifica I, della quale si riportano gli estremi nel prospetto seguente (9):
- Denominazione
 - Partita Iva
 - Sede Legale

Relativamente alla categoria OS21 non è ammesso l'avvalimento Art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi - Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248

In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione del DM di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

4.3 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI COSTITUITI DA PIU' SOGGETTI E PER I CONSORZI.

4.3.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 4.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

4.3.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punti 4.1.2 a) ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14, richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo;

Le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

4.2.5 Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi di imprese artigiane di cui all'art 45 comma 2 lett. b) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 4.1.2 a);

- devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, ai sensi del quanto previsto dall'art 47 comma 1 del Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

4.2.6. I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) al fine della qualificazione, possono utilizzare, ai sensi dell'art 47 comma 2 del Codice, sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

4.2.7 Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice, la quota di requisito posseduta dai soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

4.4 AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art. 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal disciplinare di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e smi.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

6.1 L'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

6.2 OMISSIS

6.3 DIVIETO DI VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara

7. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

7.1 Non è previsto il deposito di garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020.

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Per eseguire il versamento del contributo entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'operatore economico è tenuto a:

a. registrarsi come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione registrazione profilazione utenti;

b. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili;

c. accedere al servizio Gestione Contributi Gara (GCG);

d. generare l'avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;

e. pagare l'avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.:

1- “Pagamento on line”, scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;

2- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

f. utilizzare la “ricevuta pagamento” per la presentazione dell'offerta. L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContribut> In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

9. ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

a. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

b. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

c. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

- d. La stipulazione del contratto è in ogni caso subordinata all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di altre situazioni che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, al mantenimento di tutti i requisiti di accesso (criteri di selezione) richiesti nel presente disciplinare di gara e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- e. Interpello. La stazione appaltante, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.
- f. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
- g. La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- h. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro.
- i. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI

Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati sensibili e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione. In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa. L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di applicare l'art. 125 c. 1 lett. f del d.lgs 50/2016 per affidare all'aggiudicatario della presente procedura di gara l'esecuzione dei lavori complementari.

DEFINIZIONE DI TUTTE LE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

10.1 INVIO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno presentare l'OFFERTA unicamente a mezzo piattaforma Cat Sardegna entro e non **oltre le ore 12.00 del giorno 21.03.2023.**

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), costituiti o costituendi, vanno riportati le denominazioni e le sedi dei singoli partecipanti, sia se questi siano già costituiti o da costituirsi.

Le buste contenenti l'offerta devono contenere al loro interno due buste **busta A – Documentazione amministrativa; busta B – Offerta economica;**

Tutta la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10.2 CONTENUTO DELLA BUSTA A – documentazione amministrativa

Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i documenti di seguito indicati:

1. istanza di partecipazione alla gara - Allegato 1;
2. documento di gara unico europeo - Allegato 2-DGUE;
3. altre dichiarazioni da rendere - Allegato 3;
4. documento di identità in corso di validità da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i. contenute negli Allegati 1, 2, 2bis, 3 e 4;
5. PASSOE;
6. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Oltre a quanto riportato nei precedenti i punti, nella busta A deve essere inserita, ove necessario in base alle casistiche specifiche, l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

7. dichiarazioni personali rese dai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice - Allegato 2 BIS
8. documentazione relativa all'avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliario - Allegato 4;
9. procura;
10. documentazione utile e necessaria per le valutazioni di cui all'art. 80 commi 8 e 10 del Codice;
11. documentazione nel caso di fallimenti, concordato preventivo con continuità aziendale;

In relazione alla documentazione sopra elencata si precisa quanto segue:

- L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 al presente disciplinare di gara. Eventuali dichiarazioni personali da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando il modello Allegato 2 bis.
- In caso di avvalimento, eventuali dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli Allegati 2), 3) e 4).
- L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a. Devono essere sottoscritte digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso). A tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante stesso, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
 - b. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa.
 - c. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1)

L'istanza di partecipazione dovrà contenere le dichiarazioni con le quali l'operatore economico interessato a partecipare alla gara indica la denominazione sociale, con relativa specificazione della relativa forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, il nominativo del legale rappresentante ed inoltre:

- a. ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, specifica la categoria di lavori o le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- b. in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti da costituirsi, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, dichiara che in caso di aggiudicazione della gara gli operatori economici si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- c. qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva, dichiara la conformazione del concorrente

- medesimo ed indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc. e l'eventuale ricorso all'avvalimento;
- d. dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara d'appalto;
- e. indica le prestazioni e la percentuale oggetto di subappalto;
- f. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, avendo preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- g. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle lavorazioni, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito nonché di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
- h. si obbliga ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62. Si impegna inoltre, in caso di aggiudicazione, a far rispettare al proprio personale e ai propri collaboratori gli obblighi contenuti nei regolamenti, per quanto in essi compatibile. N.b.: la violazione degli obblighi contenuti negli atti normativi sopra indicati potrà comportare penalità economiche, o nei casi più gravi, risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
- i. dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità – Patto di integrità del Comune di Guamaggiore, allegato alla documentazione di gara.
- j. dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni di cui all'articolo 2 della Bozza di patto di integrità approvato col protocollo di intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dalla Regione Sardegna – Anci Sardegna – Transparency International Italia, allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 30/16 del 16/06/2015.
- k. accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni generali e particolari contenute nella documentazione di gara;
- l. **indica l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;**
- m. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- n. dichiara altresì di essere informato e di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 2.1 "vincoli esecutivi" del presente Disciplinare di gara.
- o. Autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara richieda l'accesso agli atti, a rilasciare copia di **tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi** che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- p. ***(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 93, comma 7, del Codice relativa alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria)*** Dichiara:
- di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; oppure in alternativa
 - di produrre copia conforme della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme vigenti.
 - di essere in possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93 comma 7 del Codice, indicando specificatamente tali requisiti.
- q. ***(in caso di garanzia rilasciata da intermediari finanziari)*** dichiara che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fidejussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28,

comma 1, del Dlgs 169/2012.

Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta contestualmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio, in tal caso potrà pertanto essere presentata un'unica istanza di partecipazione alla gara, riportante i dati di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In alternativa ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un'istanza di partecipazione alla gara per ciascun componente, da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1).

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.
- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2)

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il **Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2)** di cui all'art. 85 del Codice. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle **istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3** "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

N.B.: Il DGUE, dopo la compilazione da parte dei concorrenti, **DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E ALLEGATO ALLA BUSTA A CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2018.

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE (Allegato 2) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara di cui all'Allegato 1;
- attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni (parte III del DGUE);
- attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale (parte IV Sezione A del DGUE);
- attestano il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del Codice (parte II del DGUE).

Il concorrente in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare:

- a. che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice. L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna, è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione;
- b. che, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis e 92 commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del Codice);
- c. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, del Codice);
- d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice (art. 80, comma 5, lett. a);
- e. che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o che nei suoi riguardi non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice e specificato nel seguito del presente paragrafo (art. 80, comma 5, lett. b);
- f. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (anche stipulati con altre amministrazioni) che ne hanno causato: la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio e/o la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni (quali l'applicazione di penali o l'escussione di garanzie ai sensi dell'art. 103 e 104 del Codice); il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c). Trova applicazione la Linea Guida n. 6 del 16.11.2016 recante "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".
- g. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d);
- h. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e);
- i. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
- j. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
- k. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti (si rammenta che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico) (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

l. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g);

m. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h);

n. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999,

n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i);

o. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;

p. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

q. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).

r. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

Si precisa che le **dichiarazioni contenute nel DGUE (Allegato 2)**:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento e/o subappalto necessario (o qualificatorio) devono essere rese anche dal soggetto ausiliario e dal subappaltatore.

Altre dichiarazioni richieste (Allegato 3)

Dichiarazioni sostitutive, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE), utilizzando preferibilmente il modello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:

1. che l'operatore economico non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016, sia con riferimento quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche dell'art. 80, comma 3 del Codice (così come esplicitato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017 in relazione ai diversi sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile) o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata.

2. tutti i nominativi e le generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, Codice fiscale) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e, nel caso di cessati, la data di cessazione dalla carica stessa.

3. (nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata) che nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata sono intervenute cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria e che i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, per quanto a propria conoscenza, non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art 80 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016.
4. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2.
5. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007 n. 231).
6. (nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale) dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...].
7. l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
8. l'indicazione delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile o altra Cassa.

Si precisa che le altre **dichiarazioni richieste (Allegato 3)**:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento e/o subappalto necessario (o qualificatorio) devono essere rese anche dal soggetto ausiliario e dal subappaltatore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, si precisa che le attestazioni relative alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del Codice devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del Codice, sia in carica che cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata, e dunque:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i poteri di direzione o di vigilanza - ivi compresi institori e procuratori generali / soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo / direttore tecnico/ socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso per l'esatta individuazione dei soggetti di cui sopra - da indicarsi preferibilmente utilizzando l'Allegato 3 - si rinvia al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017.

L'esclusione e il divieto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata operano qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Anche in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di invio della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Documento/i di identità

Dovrà essere prodotta all'interno della busta A copia del documento di identità, in corso di validità, da parte di tutti coloro i quali sottoscrivano le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. Nel caso in cui le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice siano rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, dovrà essere prodotta una copia del documento di identità di ciascuno di essi. Nel caso in cui, invece, sia un legale rappresentante dell'operatore economico che dichiara l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 dello stesso Codice, sarà sufficiente produrre copia del documento di identità di questo. È sufficiente che ciascun dichiarante produca una sola copia del proprio documento di identità essendo superfluo allegarne ulteriori copie in calce a ciascuna dichiarazione sostitutiva prodotta.

PASSOE

Il concorrente dovrà produrre il Passoe di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria, come dettagliato nel paragrafo 1.3.

(Eventuale ulteriore documentazione a corredo della documentazione amministrativa) Dichiarazioni rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice - Allegato 2 BIS

Qualora il legale rappresentante che sottoscrive il DGUE e le ulteriori dichiarazioni sostitutive non intenda dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80 del Codice, le dichiarazioni medesime possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui al citato art. 80 comma 3, sia in carica sia cessati, utilizzando preferibilmente l'Allegato 2 BIS.

(Eventuale ulteriore documentazione a corredo della documentazione amministrativa) documentazione relativa all'avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliario - Allegato 4

In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare all'istanza:

- a) dichiarazione sostitutiva (Allegato 1 e/o Allegato 2 – DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, mentre l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda alla data di scadenza di presentazione dell'offerta).
- b) le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con le quali la stessa impresa ausiliaria:
 - 1) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (da rendersi preferibilmente in conformità all'Allegato 2-DGUE);
 - 2) fornisce le dichiarazioni di cui al precedente punto 10.2.3 (da rendersi preferibilmente in conformità all'Allegato 3).
 - 3) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata

dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (da rendersi preferibilmente in conformità all'Allegato 4);

4) attesta di non ausiliare più di un concorrente alla presente procedura e di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice (da rendersi preferibilmente in conformità all'Allegato 4);

5) dichiara di essere consapevole che, in base all'art. 89 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto e accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (da rendersi preferibilmente in conformità all'Allegato 4);

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie. Il contratto, a pena di nullità, contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, deve essere resa dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

(Eventuale ulteriore documentazione a corredo della documentazione amministrativa) - Procura.

Qualora sottoscriva l'istanza di partecipazione il procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella procedura, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura.

(Eventuale ulteriore documentazione a corredo della documentazione amministrativa) Documentazione necessaria per le valutazioni di cui all'art. 80 commi 8 e 10 del Codice.

L'operatore economico che incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 dell'art 80 del Codice, dovrà presentare la documentazione o comunque dovrà fornire tutte le informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 8 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto; i dati identificativi della persona condannata; la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett. da a) a g); la durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Inoltre, nel caso in cui ricorra una o più delle situazioni di cui all'art 80 comma 5 del Codice, dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti.

(Eventuale ulteriore documentazione a corredo della documentazione amministrativa) Documentazione nel caso di fallimenti, concordato preventivo con continuità aziendale - art 110 commi 3 e/o 5 del Codice.

1) nel caso di cui all'art. 110 comma 3 del Codice, il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];

2) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

oppure

3) nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice, dovrà essere allegata:

a) dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa "ausiliaria", metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b) dichiarazione redatta utilizzando il DGUE (Allegato 2) dall'impresa "ausiliaria" con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa "ausiliaria" si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 110 comma 5 del Codice;

d) dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;

e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 110 comma 5 del Codice.

10.3 CONTENUTO DELLA BUSTA B – offerta economica

La Busta B deve contenere:

a) Dichiarazione relativa all'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a corpo posto a base di gara - al netto degli oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso. La dichiarazione va redatta preferibilmente in conformità al modello Allegato 5. Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi espressi in cifre e quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi.

b) Dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale - **Allegato 5.**

c) Dichiarazione contenente la quantificazione del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice - **Allegato 5.**

La dichiarazione relativa all'offerta economica sopra descritta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, ecc.) non ancora costituiti, **dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.** Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A.

La mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comporta l'esclusione immediata dalla gara.

11. PROCEDURA DI GARA

La gara sarà gestita a mezzo procedura Cat Sardegna.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione:

1. Se dalla documentazione prodotta:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

- 1.b) Emerge l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e le amnanza dei requisiti di ordine generale alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice).
- 1.c) Emerge la mancanza dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economic-finanziario e/o tecnico.
- 1.d) Organizzativi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, saranno causa di immediata esclusione:
- 2.a) Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice il quale prescrive che, in caso di avvalimento: *<<in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti>>*.
- 2.b) Come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, nel caso in cui non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento, qualora tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al precedente paragrafo 4 (per quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento e il concorrente non dichiara, né possieda in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che affiora al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria.
- 2.c) La produzione di un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del Codice come introdotto dal D. Lgs. 56/2017 a causa della mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Viene tuttavia fatto salvo il principio affermato dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23 per cui non è da considerarsi nullo il contratto di avvalimento nell'ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto stesso, pur non essendo puntualmente determinate, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile.
- 2.d) La mancata produzione del contratto di avvalimento all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa. Si procederà all'esclusione, qualora l'operatore economico offerente non dimostri di aver sottoscritto un idoneo e valido contratto di avvalimento in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare con modalità tali da garantire la certezza della data di sottoscrizione (come ad esempio in caso di contratti stipulati in forma pubblica o con autenticazione di firme dinanzi ad un notaio oppure in caso di contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata da PEC verso PEC).
3. Subappalto qualificatorio. In caso di mancata dichiarazione relativa al subappalto, quando necessaria e indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (subappalto "sostanziale" o "necessario"), relativamente alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non possieda le necessarie qualificazioni. La mancanza di tale dichiarazione non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 – Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000, offerta al prezzo più basso) e come stabilito dal Consiglio di Stato Sez. IV – sentenza 15 settembre 2015, n. 4315. Alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9 del 07.10.2015, non viene invece richiesta obbligatoriamente l'indicazione del nominativo del subappaltatore. Pertanto, pur avendo recepito nella presente procedura il modello DGUE pubblicato sulla GURI n. 174 del 27.07.2016, che con specifica nota in calce alla parte IV – Sezione C richiede la presentazione di specifici DGUE anche da parte del subappaltatore cui il concorrente fa affidamento per il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la categoria scorporabile, l'indicazione del nominativo del subappaltatore e/o la presentazione da parte dello stesso di specifici DGUE, è da considerarsi facoltativa

da parte dell'offerente e quindi le eventuali omissioni non saranno oggetto di soccorso istruttorio. È comunque fatto salvo l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori qualora ricorrano le condizioni richiamate nel precedente paragrafo 5.2. Inoltre resta fermo, per l'aggiudicatario, quanto previsto dall'art. 105 del Codice per l'autorizzazione del subappalto nella fase esecutiva del contratto.

4. In caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice.

5. Cause di esclusione immediate inerenti all'offerta:

- 5.a) Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 5.b) La mancata indicazione, all'interno della busta contenente l'offerta economica, del ribasso percentuale offerto.
- 5.c) La mancata sottoscrizione/firma dell'offerta economica. In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.
- 5.d) La mancata indicazione degli oneri aziendali all'interno della busta contenente l'Offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 5.e) la mancata indicazione dei propri costi della manodopera all'interno della busta contenente l'Offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
- 5.f) Le offerte plurime, condizionate, alternative, parziali e/o limitate.
Le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Le offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

FATTISPECIE CHE COSTITUISCONO IRREGOLARITÀ ESSENZIALE E CHE COMPORTANO L'ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ART. 83 DEL CODICE.

Nel presente paragrafo sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice.

- 1. mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive previste nel DGUE (modello Allegato 2).
- 2. qualora il concorrente si trovi in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice, costituisce irregolarità essenziale la mancata produzione alla stazione appaltante della documentazione e/o delle informazioni utili e necessarie affinché la stessa formuli le valutazioni di cui all'art. 80 commi 7 e 10 del Codice.
- 3. la mancata accettazione delle condizioni generali o particolari del contratto (da indicare preferibilmente nel Modello Allegato 1);
- 4. In caso di avvalimento:
 - per chiarimenti e specificazioni relative all'oggetto del contratto di avvalimento sempre qualora lo stesso non sia nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, in quanto in questo caso, come precisato in precedenza, l'offerta sarà immediatamente esclusa;
 - nel caso di mancata produzione del contratto di avvalimento all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa, il concorrente dovrà dimostrare nell'ambito del procedimento di soccorso istruttorio, di aver sottoscritto un idoneo e valido contratto di avvalimento in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare con modalità tali da garantire la certezza della data di sottoscrizione (come ad esempio in caso di contratti stipulati in forma pubblica o con autenticazione di firme dinanzi ad un notaio oppure in caso di contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata da PEC verso PEC);
 - la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).

5. la mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.
6. la mancanza della procura nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa e/o l'offerta economica siano firmate da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che, qualora le dichiarazioni e l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa.
7. la mancanza della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa oppure la sottoscrizione delle predette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi;
8. in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
9. in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 4 che questi sono chiamati a possedere. Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art. 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia omissis di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intenda eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrere l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, la mancata indicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 4 del Codice - delle quote parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione è considerata essenziale anche ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, del possesso delle quote minime di requisiti da parte dei singoli concorrenti così come richiesti nel presente disciplinare di gara e del rispetto della corrispondenza sostanziale tra la quota di requisiti posseduta da ciascun singolo soggetto e la quota assunta in caso di aggiudicazione.
11. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, la mancanza del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.
12. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1) e/o dell'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo i raggruppamenti temporanei o i consorzi. **Come invece indicato in precedenza, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tuU i soggeU facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.**
13. In caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):
- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo

periodo, del Codice): la dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire ai sensi dell'art 48 comma 2 del Codice e l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 del Codice);

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. già costituiti), qualora la circostanza non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta, il tipo di operatori economici riuniti o consorziati.

CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE ALL'INFRUTTUOSO ESPERIMENTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 83 COMMA 9 DEL CODICE.

Costituiscono cause di esclusione:

1. Il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni o altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del termine perentorio indicato dalla stazione appaltante - non superiore a 10 giorni consecutivi e comunque non inferiore a 5 giorni consecutivi - assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali.
2. L'ipotesi in cui l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, ma dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la mancanza di una condizione necessaria per la partecipazione alla gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate dalla vigente normativa.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste non comporterà l'aUvazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

13. FASI ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Verifica dei requisiti

L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara d'appalto. La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85 comma 5 del Codice. In ogni caso viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione che il concorrente fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nei precedenti paragrafi 3 e 4 del presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante. Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante. La verifica del possesso delle condizioni di partecipazione previste dal precedente paragrafo 3 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti al precedente paragrafo 4, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema

AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, del Codice, nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1^a agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016. Pertanto la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante**. Conseguentemente, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante) prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della soglia di anomalia e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente all'efficacia - ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice - della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata. Qualora, invece, si proceda alla revoca della stessa aggiudicazione in quanto la stessa non divenga efficace per mancata prova dei requisiti, si effettuerà un ricalcolo della soglia di anomalia e una rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa in quanto, in tal caso, il procedimento ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto revocato perché non dichiarato non efficace.

Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione:

- i. Garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- ii. Comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- iii. Presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- iv. Pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di 15 giorni dalla lettera di richiesta;

Si precisa che la mancata produzione della documentazione nei termini sopra indicati, se non immediatamente sanata entro cinque giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi nella data che sarà concordata con i competenti uffici per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà alla revoca dall'aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate nel presente punto 13.1., la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che in tutti questi casi e

successivamente all'efficacia della prima aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli di medie e soglie di anomalia ma si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa. Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante atto pubblico in modalità elettronica.

Il contratto verrà stipulato nel termine di **180 giorni** decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

Formeranno parte integrante del contratto tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ancorché non tutti materialmente allegati al contratto stesso.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs 50/2016, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sia nell'albo pretorio che nella sezione "amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza. e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'istruzione della procedura di gara e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei concorrenti. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del Comune di Guamaggiore, all'Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

2. In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

3. Il Titolare del trattamento è la stazione appaltante.

Guamaggiore, 28.02.2023

L'istruttore tecnico

f.to Geom. Federica Anolfo

Il Responsabile del Procedimento

f.to Geom. Piero Angelo Littera